

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 27 marzo 2013, n. 52/2013

**Istituzione struttura temporanea e di progetto ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 23 del 2008 (SC).**

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

*delibera*

1. l'istituzione di una struttura temporanea e di progetto ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2008 per lo svolgimento delle attività legali descritte in premessa, a cui è affidata l'attività professionale di rappresentanza e difesa in giudizio del Consiglio regionale nelle liti attive e passive in cui l'Amministrazione è parte, ivi compresa la fase esecutiva del processo nelle materie di competenza. L'attività professionale di consulenza legale agli organi ed alle strutture del Consiglio regionale su questioni oggetto di contenzioso, volta a prevenire l'instaurazione di azioni giudiziali o a definire in via stragiudiziale le liti, da svolgersi in raccordo con il Settore "Studi documentazione e supporto giuridico legale" e in raccordo con gli organi e le strutture regionali per gli adempimenti di rilievo giudiziale che non danno luogo alle attività di rappresentanza giudiziale vera e propria; nonché l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio, e consulenza legale in favore degli Osservatori e consulte del Consiglio regionale;
2. l'assegnazione a tale struttura di dipendenti rivestenti particolari profili professionali in via non esclusiva ed a part-time, rispetto alle funzioni già loro assegnate in possesso dei seguenti requisiti:
  - laurea in giurisprudenza;
  - possesso delle specifiche competenze e della conoscenza delle peculiarità dell'attività consiliare;
  - abilitazione all'esercizio della professione forense.
3. l'iscrizione all'albo tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, e in particolare l'iscrizione all'elenco speciale, sezione apposita di detto albo, per cui è richiesta una dichiarazione in ordine all'ufficio legale in cui si opera;
4. la durata è pari a un anno, eventualmente prorogabile;
5. responsabile della Struttura è il Segretario Generale, nell'ambito del Segretariato Generale del Consiglio regionale;
6. a tale struttura sono assegnati, in via non esclusiva ed a part-time, rispetto alle funzioni già loro assegnate, i dipendenti attualmente in servizio presso il Consiglio regionale, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 247 del 31 dicembre 2012 e qui espressamente richiamata;
7. l'istituzione di suddetta struttura non comporta alcun costo aggiuntivo, rispetto a quelli attualmente sostenuti.